



CITTÀ DI POTENZA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

TRIBUTARIO LOCALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 304 del 15/12/2010

INDICE

TITOLO I-ISTITUZIONE E FINALITA' DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

<u>ART. 1</u> - ISTITUZIONE E FINALITA' DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO	
<u>ART. 2</u> - COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....	
<u>ART. 3</u> - COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO.....	

TITOLO II- COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

<u>ART. 4</u> - COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA	
<u>ART. 5</u> - REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'	
<u>ART. 6</u> - DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E ORGANIZZAZIONE INTERNA	
<u>ART. 7</u> - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO	

TITOLO III- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

<u>ART. 8</u> - SEDUTE	
<u>ART. 9</u> - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE.....	
<u>ART. 10</u> - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
<u>ART. 11</u> - TERMINI	
<u>ART. 12</u> - DOVERI DEI CONSIGLIERI	
<u>ART. 13</u> - COMPENSI.....	
<u>ART. 14</u> - MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	
<u>ART. 15</u> - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	

TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1

ISTITUZIONE E FINALITA' DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Comune di Potenza, in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina la partecipazione del Comune all'attività di accertamento tributario e contributivo delle entrate erariali, istituisce il Consiglio Tributario, quale organo consultivo della Giunta Comunale.
2. Il Consiglio Tributario supporta la Giunta Comunale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di legge, con lo scopo di combattere l'evasione fiscale.

ART. 2

COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario è investito del compito di esprimere pareri in ordine a:
 - a) partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo, ai sensi dell'art. 44 DPR 600/73 e dell'art. 18 del decreto legge 78/2010;
 - b) deliberazioni con le quali il Comune determina o modifica i tributi comunali;
 - c) ogni altra questione in materia tributaria sottoposta dalla Giunta Comunale, anche con formulazione di osservazioni, proposte e suggerimenti.
2. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui alla lettera a) del precedente comma 1, il Consiglio Tributario esamina le dichiarazioni dei contribuenti residenti nel Comune di Potenza, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo quanto stabilito dall'art. 44 D.P.R. N. 600/1973.
3. Il Consiglio Tributario provvede a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni o Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva dei soggetti che risiedono o posseggano beni nel territorio del Comune o che ivi svolgano attività economica, al fine di segnalare, per ciascuna categoria di redditi, informazioni ed elementi rilevanti per la determinazione del maggior imponibile.
4. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, unitamente alla documentazione raccolta, sono trasmesse alla Giunta, che adotta atto di indirizzo per gli uffici competenti, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al citato art. 44 del DPR 600/73;
5. I dati, i fatti e gli elementi posti a base dei pareri di cui al presente articolo dovranno essere forniti di ogni idonea documentazione atta a comprovarli;
6. Almeno una volta all'anno e, comunque, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Tributario riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta.

ART. 3

COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010 n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati in Catasto.

TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 4 COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA

1. Il Consiglio Tributario si compone di n. 5 membri, eletti dal Consiglio Comunale, che rappresentano complessivamente tutti i gruppi consiliari. I membri sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo. In ogni caso, 2 dei membri del Consiglio Tributario spettano alla minoranza¹.
2. Ciascun Consigliere potrà votare due candidati.
3. Non è prevista la nomina di supplenti.
4. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti, il Consiglio Comunale provvede ad eleggere i nuovi componenti.
5. Il Consigliere componente il Consiglio Tributario decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per 3 sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 12 del presente regolamento.

ART. 5 REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:
 - a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) risiedere nel territorio del Comune di Potenza ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso;
 - c) non avere riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;
 - d) di essere almeno in possesso di diploma di scuola media superiore, nonché avere specifiche competenze tecniche, tributarie, giuridiche o amministrative, adeguate alle caratteristiche della carica.
2. Non possono fare parte del Consiglio Tributario:
 - i parlamentari;
 - i consiglieri regionali;
 - i consiglieri provinciali e comunali;
 - i funzionari ed impiegati dell'Agenzia delle Entrate al cui distretto appartiene il Comune di Potenza, nonché i dipendenti del Comune;
 - i componenti delle commissioni tributarie di qualsiasi grado;
 - i magistrati in attività di servizio;
 - le persone che svolgono attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi agli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie o in altre sedi giudiziarie, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria;
 - le persone legate fra di loro da rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado e, in genere, le persone che non hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

¹ D.Lgs. Luogotenenziale n. 77 del 18/3/1945, art. 2, comma 2, ultimo periodo *"In ogni caso alla minoranza spettano nei Consigli e nei Comitati tributari due seggi su cinque"*.

ART. 6
DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E ORGANIZZAZIONE INTERNA

1. I Consiglieri Tributarî durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti. Sono rieleggibili per non pi di due mandati consecutivi.
2. Il Consiglio Tributario, secondo il suo programma di lavoro, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

ART. 7
NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

1. In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promossa dal Sindaco per l'elezione di cui all'art. 7, funge da Presidente temporaneo il consigliere pi anziano per et e come verbalizzante il Segretario Comunale o un Funzionario da questi delegato.
2. Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti, mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti, un Presidente ed un Vice Presidente.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del Comune appartenente all'Unit di Direzione "Fiscalit Locale ed Entrate per Servizi".

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 8
SEDUTE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere pi anziano di et.
2. Le sedute del Consiglio tributario non sono pubbliche.
3. Pu presenziare le sedute del Consiglio Tributario, senza diritto al voto n al compenso di cui al successivo art.13, il Sindaco o l'Assessore delegato ai Tributi e al Bilancio.
4. Di ciascuna seduta verr redatto il verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, da un componente incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.

ART. 9
CONVOCAZIONE E VALIDIT DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. La convocazione pu essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco o dell'Assessore alle Finanze e Tributi o di almeno un terzo dei membri in carica. In tale caso il Presidente dovr provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.
2. L'avviso di convocazione va comunicato per iscritto ai membri, anche a mezzo fax, almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza motivata tale termine  riducibile a 24 ore.
3. Le riunioni, da effettuarsi in modo che non sia superato il limite di massimo di 24 sedute annue, avvengono ordinariamente nei locali del Comune o in altra sede all'uopo destinata dal Comune.
4. La riunione del Consiglio Tributario  valida quando sono presenti almeno tre componenti.

5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

ART. 10
RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Consiglio Tributario, per quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, nonché tutti gli elementi e i dati ritenuti utili per lo svolgimento delle sue attività.

ART. 11
TERMINI

1. I pareri formulati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c), del presente regolamento, devono essere trasmessi dal Consiglio Tributario alla Giunta Comunale nel termine di venti giorni dalla richiesta.

ART. 12
DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio. A tal fine, nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere portato o utilizzato al di fuori della sede ove viene prestata l'attività del Consiglio Tributario. La violazione del segreto d'ufficio comporta tutte le conseguenze di legge.

ART. 13
COMPENSI

1. Ai Componenti del Consiglio Tributario verrà corrisposto un gettone di presenza pari ad € 30,00 per ogni seduta giornaliera².

ART. 14
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale il quale può sentire il parere del Consiglio Tributario.

ART. 15
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento delle pubblicazioni di rito previste dallo Statuto Comunale.

² Importo massimo del gettone di presenza previsto per la partecipazione agli organi collegiali dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122.